

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1998, n. 12

**Acquisizione della Delta Po spa.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

**Acquisizione della Delta Po spa**

1. Nell'ambito dell'attuazione a livello regionale della legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" e, al fine di assicurare l'alimentazione idropotabile costante e di qualità ai territori del Basso Veneto, la Giunta regionale è autorizzata ad acquistare la società Delta Po spa, al prezzo complessivo di lire 34 miliardi.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti esecutivi necessari.

**Art. 2**

**Ricapitalizzazione**

1. Al fine di favorire la prosecuzione e il rilancio dell'attività della Delta Po spa, il nuovo gruppo societario dovrà procedere alla sottoscrizione di nuove quote azionarie fino ad un ammontare massimo di 6 miliardi di lire.

**Art. 3**

**Partecipazione degli Enti locali**

1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere quote azionarie della Delta Po spa agli Enti locali interessati al sistema acquedottistico del Basso Veneto ovvero a loro aziende speciali o consortili, stipulando allo scopo specifiche convenzioni.

**Art. 4**

**Norma finanziaria**

1. All'onere di lire 40 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante aumento di pari importo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui disposta per l'anno 1998 dall'articolo 14 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 4 (capitolo n. 9610 dello stato di previsione entrata).

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 è istituito il capitolo n. 50060 denominato "Partecipazione della Regione alla società per azioni Delta

Po" con lo stanziamento di lire 40 miliardi in termini di competenza e di cassa.

3. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, da contrarre nel 1998, non potrà decorrere da data anteriore al 1 gennaio 1999.

4. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 4.200.000.000 a partire dall'esercizio 1999 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 (capitoli n. 86100 e n. 86600).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 aprile 1998

Galan

## Dati informativi concernenti la legge regionale 10 aprile 1998, n. 12

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 10 aprile 1998, n. 12, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Stanziamento in bilancio per il 1998;
- 3 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

### 1. Indice

- Art. 1 - Acquisizione della Delta spa;
- Art. 2 - Ricapitalizzazione;
- Art. 3 - Partecipazione degli enti locali;
- Art. 4 - Norma finanziaria.

### 2. Procedimento di formazione della legge regionale 10 aprile 1998, n. 12

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gaetano Fontana, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 19 febbraio 1998, n. 3/ddl.
- Il disegno di legge è stato assegnato al Consiglio regionale in data 20 febbraio 1998, dove ha acquisito il n. 396 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª Commissione consiliare in data 20 febbraio 1998;
- La 5ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 27 febbraio 1998, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Lucio Pasqualetto, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 marzo 1998, n. 1694;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 10 marzo 1998;
- Il Commissario del Governo, con nota 6 aprile 1998, n. 615/21707, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

### 3. Relazione al Consiglio regionale

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Giunta regionale, ravvisando l'esigenza di dotarsi di idonei strumenti per fronteggiare l'emergenza idropotabile verificatasi nel Polesine e in Comune di Chioggia e per evitare il ripetersi dell'emergenza stessa, nel 1989 si è dotata di un Piano Guida per gli Acquedotti del Basso Veneto, finalizzato alla prevenzione dell'inquinamento, all'adeguamento tecnologico delle centrali di trattamento ed alla ricomposizione generale del sistema di acquedotti del Basso Veneto, in particolare quelli polesani, della bassa padovana e di Chioggia.

Con DGR n. 3960 del 3 luglio 1990 veniva affidata, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, in concessione alla Delta Po spa la progettazione, costruzione e gestione del sistema di adduzione degli acquedotti del Basso Veneto. La relativa convenzione è stata stipulata in data 12 settembre 1990.

Con la medesima DGR n. 3960/1990 veniva altresì disposto che la Delta Po spa realizzasse in via prioritaria il collegamento tra le centrali di potabilizzazione di Vescovana e Boara Polesine. La condotta, del costo di lire 8.588.582.583, è stata attivata nell'estate del 1991, dando così sollievo, ancorché parziale, alla situazione esistente nel Consorzio Acquedotto di Rovigo; tuttora la condotta è in esercizio e contribuisce a garantire il servizio di approvvigionamento idropotabile.

Inoltre, in attuazione della convenzione, la Delta Po spa aveva presentato il progetto esecutivo della prima fase del Piano Guida Acquedotti Basso Veneto. Il progetto è stato esaminato il 23 gennaio 1992 dalla Commissione Tecnica Regionale che, con voto n. 1, ha espresso parere favorevole in linea tecnica ed economica relativamente al lotto "A", per l'importo di lire 164.009.539.000 e solo in linea tecnica per il lotto "B".

Il successivo decreto di approvazione n. 319 in data 2 giugno 1992 è stato annullato con ordinanza n. 5684 in data 10 giugno 1992 dalla Commissione di controllo sulla Amministrazione regionale essenzialmente per la mancanza del contratto di vendita della risorsa agli Enti Acquedottistici locali e perché solo parte dei contributi ipotizzati risultavano essere già iscritti a bilancio. Conseguentemente, con nota n. 6025/321.40 del 24 luglio 1992, si invitava la Delta Po spa ad interrompere ogni iniziativa relativa alla concessione in argomento.

Com'è noto alcuni componenti dell'allora consiglio di amministrazione della società concessionaria sono rimasti coinvolti in fatti giudiziari ancorché relativi ad inchieste non riferite alla concessione in argomento.

Conseguentemente a questa e ad altre situazioni analoghe un gruppo di consiglieri ha presentato la mozione n. 111 del 28 maggio 1992 chiedendo che la Giunta, in via cautelativa e di autotutela, recedesse da ogni contratto, convenzione, collaborazione con società nei cui consigli

di amministrazione vi fossero persone inquisite, indiziate o comunque sospettate sia per reati di corruzione che di associazione mafiosa.

Successivamente il Consiglio regionale con una propria risoluzione in data 23 luglio 1992, anche alla luce dei sopracitati fatti, ha impegnato la Giunta ad adottare tutte le misure procedendo a sospendere o revocare eventuali strumenti contrattuali che direttamente od indirettamente potessero ledere il pubblico interesse.

In merito all'ammissibilità della sospensione o dell'interruzione del rapporto concessorio sono stati raccolti, nell'agosto 1992, tre pareri da parte dell'avv. prof. Orsoni, dell'avv. Maggiolo e dell'avv. Zambelli. Questi pareri, senza porre in dubbio la legittimità dell'atto concessorio, in sintesi sostengono l'impossibilità di sottrarsi all'esecuzione della concessione se non ricorrendo all'istituto del recesso ex art. 1671 cc o ex articolo 345 della legge n. 2248/1865 all. F.

A seguito di quanto sopra esposto la Giunta regionale ha iniziato un'attività volta a valutare la possibilità, opportunità e modalità per provvedere secondo le richieste del Consiglio regionale anche nei confronti della Delta Po spa o comunque per addvenire ad un ridefinizione del rapporto concessorio in atto.

Il 13 aprile 1993 la Delta Po spa ha presentato un atto di diffida con cui chiedeva alla Regione il rispetto degli impegni contrattualmente assunti con la concessione, di attivare le linee di finanziamento disponibili e di rimuovere la sospensione dei rapporti.

A seguito della informativa alla Giunta n. 1122/INF in data 3 agosto 1993 la Giunta regionale ha preso atto delle modificazioni societarie annunciate dalla Delta Po spa, riservandosi di esprimere in merito le valutazioni di competenza. La Giunta regionale ha inoltre ritenuto necessario, in via preliminare, verificare la disponibilità della Società alla chiusura del contenzioso in atto; sono state poi evidenziate l'opportunità di apportare modifiche alla convenzione in merito agli impegni del concessionario e in particolare alla riduzione della possibile alea a carico dell'Amministrazione regionale, in funzione di un nuovo programma concessorio, nonché ai rapporti con gli Enti locali e la necessità di una verifica del Piano Guida Acquedotti Basso Veneto adeguandolo alle mutate condizioni.

Si sono quindi svolti alcuni incontri, sia a livello tecnico che politico, con i rappresentanti degli Enti locali polesani interessati, Provincia e Consorzi Acquedotto. Anche sulla base di tali incontri la Giunta regionale, con deliberazione n. 326 in data 1° febbraio 1994, ha stabilito:

- di ritenere che le suddette valutazioni sviluppate in collaborazione fra Regione ed Enti locali polesani e con i necessari confronti con Delta Po spa, costituissero presupposti per una utile decisiva revisione del Piano Guida Acquedotti Basso Veneto e della convenzione ivi compre-

so il nuovo ruolo da riconoscere agli Enti locali;

- di considerare che la definitiva verifica e predisposizione degli atti, attraverso cui conseguire la nuova intesa con il concessionario, potesse essere effettuata entro novanta giorni;
- di ritenere pure da realizzare, parallelamente, una intesa con la Città di Chioggia, in quanto funzionale alla definizione della problematica generale;
- di dare mandato al Presidente pro tempore e all'Assessore all'ambiente pro tempore, di assicurare gli adempimenti di cui sopra, avvalendosi delle strutture per il Territorio Area Lavori Pubblici.

Successivamente a tale deliberazione, con nota informativa alla Giunta regionale, si era proposto:

- di poter ritenere che i rapporti e le valutazioni di ordine tecnico finanziario, sviluppati in efficace collaborazione fra Regione ed Enti locali polesani e di Chioggia e con i necessari confronti con Delta Po spa, come descritti in premessa, consentissero la prosecuzione della convenzione già stipulata con la Delta Po spa;
- di dover prendere atto ed aderire alle modifiche della compagine societaria comunicate dalla Delta Po spa;
- di dare prosecuzione alla convenzione già stipulata apportando alla stessa i necessari adeguamenti ed aggiornamenti mediante la definizione di un atto attuativo da predisporre entro sessanta giorni;
- di dover finalizzare, entro lo stesso termine, un accordo di programma tra Regione del Veneto e gli Enti locali interessati per la definizione dei rapporti tra le parti;
- di dover dare mandato al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore all'Ambiente di assicurare gli adempimenti di cui sopra, avvalendosi delle strutture per il Territorio Area Lavori Pubblici.

La Giunta regionale, nella seduta del 26 maggio 1994, con provvedimento 747/INF, ha preso atto dell'informativa e ha autorizzato gli ulteriori adempimenti.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra la Delta Po spa, il 16 agosto 1994 ha presentato un nuovo atto stragiudiziale di diffida volto a dar attuazione, entro il termine di trenta giorni, alla convenzione stipulata. Con tale atto, poi, la Società stimava in circa lire 28 miliardi il credito vantato nei confronti di questa Amministrazione e in circa lire 50 miliardi il mancato guadagno da riconoscersi.

Con deliberazione n. 789 in data 21 febbraio 1995, la Giunta regionale, constatata, malgrado i vari incontri svolti con gli Enti locali e finalizzati ad individuare le condizioni per l'avvio della concessione, la pratica impossibilità di dar attuazione a quanto sopra indicato e, nell'ottica di dar soluzione alla problematica in parola, ha stabilito:

- a) di dare atto che sono venuti meno i presupposti e le condizioni di cui alla informativa della Giunta regionale n. 747/INF del 26 maggio 1994;

- b) di rappresentare alla Delta Po spa l'inammissibilità della cessione azionaria delle quote di cui alla nota del 26 marzo 1993 per i motivi espressi nelle premesse;
- c) di incaricare, di concerto con le strutture di Area per l'Ambiente e ai Lavori Pubblici, di perfezionare il provvedimento in parola, avvalendosi della consulenza dell'avv. Pier Vettor Grimani, nonché avviare opportune intese volte a consentire la pratica attuazione di quanto stabilito sub d), formulando una proposta di eventuale acquisizione delle quote di maggioranza della Delta Po spa, anche con l'ingresso degli Enti locali e dei Consorzi interessati agli interventi di cui al Piano guida degli acquedotti del Basso Veneto e avvalendosi della consulenza di Veneto Sviluppo spa, che per propria parte avrebbe potuto assumere quote;
- d) di ritenere prioritario che, rimanendo all'interno delle previsioni della legge n. 36/1994, alla realizzazione e gestione delle strutture del Servizio Idrico Integrato avrebbero dovuto provvedere gli Enti locali, o loro Aziende consortili o Società a prevalente capitale pubblico alle quali partecipino gli Enti locali interessati;
- e) di dare informazione del contenuto del presente provvedimento alla competente Commissione consiliare;
- f) di riservarsi gli ulteriori provvedimenti necessari per rendere operative le presenti decisioni.

Con nota n. 6320/321.40 in data 21 giugno 1995 tale deliberazione è stata notificata alla Delta Po spa che ha presentato ricorso presso il TAR Veneto, il quale allo stato attuale non si è ancora pronunciato in merito.

Con nota n. 283 in data 31 ottobre 1995 la Delta Po spa ha presentato, intendendolo anche come espressa e formale formulazione di riserva, l'aggiornamento dei costi sostenuti ai sensi della concessione in atto con l'Amministrazione regionale, a far data dalla stipula, il 12 dicembre 1990, sino al settembre 1995. Da tale valutazione effettuata dalla stessa Delta Po spa i costi ammonterebbero a complessive lire 33.611.989.934. Successivamente, in data 17 novembre 1995, la stessa Società ha notificato un atto di significazione e diffida volto, anche ai sensi della legge n. 109/1994, alla definizione delle riserve stesse.

Infine la Società, il giorno 6 febbraio 1996, ha presentato domanda di arbitrato per un riconoscimento di danni per complessivi 98 miliardi di lire.

Il Collegio Arbitrale è risultato composto dal dr. Crisci, presidente e come arbitri l'avv. Nordio per la Regione Veneto e l'avv. Caporale per la Delta Po spa.

Orbene la Giunta regionale, in ragione dei vari incontri svolti con gli Enti acquedottistici interessati, con il CI-SPEL Veneto nonché con i soci della Delta Po spa, valutato l'aspetto sociale che riveste la soluzione delle problematiche connesse con l'approvvigionamento idropotabile nel Polesine e a Chioggia, considerata la necessità di porre in essere interventi strutturali finalizzati a garantire l'alimentazione idrica anche in situazioni di crisi, considerata

altresì la possibilità di addurre in questo territorio acque aventi migliori caratteristiche qualitative rispetto quelle attualmente fornite agli utenti, anche in relazione a quanto già determinato con la precedente deliberazione n. 789/1995, con provvedimento 55/INF in data 26 marzo 1996, ha ritenuto di percorrere una soluzione complessiva così articolata:

- 1) promuovere l'acquisizione da parte della Regione del Veneto e/o di altri soggetti pubblici interessati di una quota maggioritaria della Delta Po spa;
- 2) riformulare conseguentemente un nuovo programma di interventi e pervenire ad un aggiornamento del rapporto concessorio con particolare riferimento all'articolo 20 della convenzione;
- 3) verificare l'attuale composizione societaria in relazione alla composizione vigente al momento della stipula della convenzione;
- 4) perfezionare un'ipotesi transattiva con la Società per la definizione dei contenziosi già radicati con contestuale acquisizione di rinuncia a qualsiasi pretesa arbitrare o giudiziale.

Come previsto dallo stesso provvedimento 55/INF/96 la Giunta regionale il giorno 8 maggio 1996 ha relazionato su tale soluzione complessiva alla Commissione Settima ed ai Capigruppo. In tale sede è emersa l'opportunità di acquisire un parere da parte dell'Avvocatura di Stato in merito alla concessione in argomento.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha espresso il suo parere, pro veritate, con nota n. 880/p in data 14 giugno 1996. Il parere dell'Avvocatura trae origine da un'interpretazione della legge regionale n. 17/1990 ed in particolare del comma 5 dell'articolo 5 della medesima sulla base della quale l'Avvocatura ha ritenuto che il sistema seguito per la scelta del concessionario sarebbe illegittimo e quindi tale sarebbe anche la DGR n. 3960/90 con conseguente nullità della concessione e della convenzione sottoscritta.

A seguito di tale parere e considerate le ulteriori difficoltà di proseguire nella ipotesi di lavoro indicata nel provvedimento n. 55/INF, è stata assunta la deliberazione n. 3169 del 15 luglio 1996 con cui è stato disposto l'annullamento della DGR n. 3960 del 3 luglio 1990 di concessione alla Delta Po spa.

La Società ha ricorso avverso questo provvedimento ottenendo, con sentenza in data 3 aprile 1997, una pronuncia favorevole da parte del TAR Veneto. L'Amministrazione regionale con DGR n. 2283 del 26 giugno 1997 ha autorizzato l'Avvocatura di Stato a proporre appello avverso la sentenza innanzi al Consiglio di Stato.

Peraltro, l'Avvocatura Generale dello Stato con nota in data 10 novembre 1997 relativa all'opportunità di ricorrere in appello contro la sentenza del TAR Veneto che ha annullato la DGR n. 3169 del 15 luglio 1996, pur considerando plausibile l'interpretazione a suo tempo fornita

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, non ritiene sufficientemente motivato il ricorso in appello e suggerisce, come via d'uscita dal contenzioso in atto con la Delta Po spa, o il componimento dello stesso e la ripresa della concessione o, in alternativa, il ricorso all'applicazione dell'articolo 345 della legge n. 2248/1865 all. F.

In quest'ipotesi si dovrebbe quantomeno riconoscere alla Delta Po spa il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, commisurato ai quattro quinti del prezzo originario e cioè lire 16.940.768.207, fatti salvi i maturati interessi e la svalutazione intercorsa.

In ogni caso, però, la Società, in via giurisdizionale confermerebbe le analoghe richieste già riconosciute nel lodo, per danni da sospensione e per lucro cessante.

In data 20 dicembre 1997 è stato sottoscritto dagli arbitri il lodo che vede soccombente l'Amministrazione regionale per un importo di lire 58 miliardi oltre a interessi maturati per circa lire 8 miliardi, per un totale di lire 66 miliardi, a cui si deve aggiungere un onere, sempre per interessi, di 8 mln/giorno sino al saldo effettivo, e le spese arbitrali per 2/3 del totale.

In conclusione la posizione della Regione è in questo momento priva di favorevoli alternative e vi è l'esigenza di definire la situazione poiché la Delta Po spa ha, nell'assemblea dei soci del 30 gennaio 1998, deciso di depositare il lodo, qualora entro trenta giorni a far data dal 5 febbraio 1998 non si pervenga ad una soluzione.

Le soluzioni prospettabili, allo stato attuale dei fatti, possono essere così riassunte:

### 1. acquisto del pacchetto societario.

La trattativa condotta, con riferimento inevitabile ai risultati del lodo, con i soci della Delta Po spa, prevede l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario per lire 34 miliardi a cui si deve aggiungere la copertura delle passività che sono state stimate dal consulente nominato dalla Giunta regionale in lire 6 miliardi.

### 2. Dar corso all'applicazione della convenzione in virtù della sentenza del TAR n. 913/1997.

Va sottolineata la precarietà di questa soluzione in quanto il lodo, che è vincolante per le parti, ha pronunciato la risoluzione del contratto, quindi questa ipotesi potrebbe trovare attuazione solo con il consenso della controparte che dovrebbe rinunciare agli effetti del lodo.

Nel caso si riuscisse a percorrere questa soluzione, la Delta Po spa, comunque, chiederebbe il riconoscimento dei danni derivanti dalla sospensione, e quindi dalla ritardata applicazione del contratto, quantificati dal lodo in circa lire 25 miliardi oltre interessi e spese legali.

Tale richiesta potrebbe essere oggetto di valutazioni e accordi con la Società, in ogni caso comunque rimarrebbe un onere significativo a carico della Regione stimabile, come sopra specificato, in circa lire 25 miliardi.

### 3. Lasciare depositare il lodo e proporre impugnazione contro lo stesso.

Come detto il lodo è notevolmente penalizzante per l'Amministrazione regionale e comunque i motivi di impugnazione, giuridicamente assai limitati, non porterebbero l'onere complessivo sotto i 49 miliardi di lire oltre agli interessi a cui andrebbero ad aggiungersi quelli che continuerebbero a maturare sino a chiusura del contenzioso.

La terza soluzione appare, nel complesso, la meno vantaggiosa poiché le motivazioni giuridiche di impugnazione non porterebbero ad una notevole riduzione dell'ammontare del lodo mentre nel frattempo aumenterebbero gli oneri per interessi aggravando la già pesantissima esposizione della Regione ed inoltre non si perverebbe ad una soluzione delle problematiche legate all'approvvigionamento potabile e qualitativo nel Basso Veneto.

Anche la seconda soluzione non appare essere agevolmente percorribile; infatti vi sarebbe la probabile apertura di un nuovo contenzioso in quanto i soci della Delta Po spa ritengono giuridicamente superato il rapporto contrattuale. Inoltre rimarrebbe comunque significativamente onerosa (circa lire 25 miliardi, oltre gli interessi).

Questa ipotesi, per di più, non appare condivisibile a livello locale tra gli Enti acquedottistici polesani interessati che non garantirebbero l'acquisto dei 20 milioni di mc./anno previsti dalla convenzione; ne conseguirebbe un ulteriore onere annuo a carico della Regione per la differenza fra il volume d'acqua venduta previsto dalla convenzione (20 milioni mc./anno) e quello effettivamente erogato.

La prima soluzione quindi resta, in ultima analisi, l'unica strada percorribile allo stato attuale dei fatti se si vuole concludere la vicenda e non continuare un contenzioso che non consentirebbe la realizzazione delle opere e porterebbe solo a far crescere il credito della Delta Po spa nei confronti della Regione. La soluzione appare, nel complesso, anche la più vantaggiosa, dando altresì certezza in merito all'esposizione finanziaria regionale.

In tale ipotesi, infatti, si potrebbe definire il contenzioso, eliminare le passività pregresse e rivitalizzare la Società tramite una ricapitalizzazione, nonché conservare e riattivare la concessione perseguendone le finalità prime, cioè assicurare un'alimentazione idropotabile costante e di qualità ai territori del Basso Veneto.

Questa soluzione non rileva in prospettiva una sostituzione totale della Regione agli attuali soci, ma il subentro di un gruppo consortile pubblico in cui la Regione partecipa ed è quindi la più vantaggiosa per la Regione. A riguardo si è già acquisita la concreta disponibilità degli Enti locali della Provincia di Rovigo con un impegno per lire 10 miliardi e la disponibilità di principio dei Consorzi ed Imprese Pubbliche Locali, comunicata dal Presidente del CISPEL Veneto, con nota n. 430/FM/ag del 16 febbraio 1998. Per quanto sopra si può asserire la verosimile percorribilità di tale soluzione con un impegno economico da

parte della Regione che, a consuntivo, potrà anche essere inferiore da quello previsto nella legge.

La Giunta regionale per la concreta attuazione della suesposta soluzione ha promosso a partire dal 20 gennaio 1998 successivi incontri con soci e i rappresentanti della Delta Po spa. Con nota n. 139/P del 29 gennaio 1998, la Giunta regionale si è riservata l'adozione di una delle due seguenti opzioni, la cui attuazione necessita di almeno trenta giorni per l'adempimento delle opportune procedure decisorie:

1. acquisto del pacchetto azionario con subentro nelle attività e passività nella misura di lire 34 miliardi;
2. prosecuzione del rapporto concessorio.

Con nota in data 5 febbraio 1998 gli azionisti della Delta Po spa hanno fatto pervenire la loro adesione all'ipotesi di acquisizione della Società per il corrispettivo di lire 34 miliardi.

A seguito della verifica condotta da dal prof. Francesco Zen, consulente nominato dalla Giunta regionale, si è constatato che le passività della Società al 31 gennaio 1998 ammontano a una somma tra 3 e 5 miliardi (in ragione della effettiva esigibilità dei crediti) somma che avrà prevedersi come ricapitalizzazione della Società medesima.

In considerazione di quanto sopra, la Giunta regionale ha predisposto il presente progetto di legge che prevede l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario della Delta Po spa da parte di un gruppo consortile pubblico, nonché la sua ricapitalizzazione per poter far fronte all'attuale situazione contabile della società medesima.

Nel testo modificato in sede di Prima commissione consiliare il progetto di legge delinea all'articolo 1 le finalità dell'acquisizione proposta ed autorizza la Giunta regionale ad acquistare la società al prezzo complessivo di 34 miliardi.

All'articolo 2, comma 1 il progetto individua le modalità per la cessione da parte della Regione di quote azionarie della Delta Po spa agli Enti locali interessati al sistema acquedottistico del Basso Veneto, anche tramite loro aziende. Al comma 2 del medesimo articolo si preannuncia la ricapitalizzazione della spa per un ammontare di lire 6 miliardi, pari alle perdite esistenti, al fine di garantire la prosecuzione ed il rilancio dell'attività.

L'articolo 3 prevede la fonte e le modalità di approvvigionamento.

Nella seduta del 26 febbraio 1998, la Prima commissione consiliare, acquisito il parere favorevole della Settima commissione, ha espresso a maggioranza (favorevoli i gruppi Forza Italia, Alleanza nazionale, CDU, CCDV; contrario il gruppo del PDS) parere favorevole in ordine all'approvazione del presente progetto di legge da parte del Consiglio regionale."

#### 4. Stanziamento in bilancio per il 1998

- Capitolo 50060 L. 40.000 milioni  
"Partecipazione della Regione alla società per azioni Delta Po"

#### 5. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale lavori pubblici a protezione civile